

LINEE GUIDA 2016 RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO
--

1. Premessa

Le linee programmatiche per il 2016 confermano l'impegno della Compagnia a sostenere percorsi di autonomia e progetti articolati in una molteplicità di servizi integrati, stimolando l'innovazione di contenuti, metodologia e *governance* e promuovendo la co-responsabilizzazione dei destinatari, con la convinzione che l'inclusione sociale veda nell'occupazione un elemento basilare.

L'iniziativa Reciproca solidarietà e lavoro accessorio, avviata nel 2010, è una delle azioni che concretizza tale impegno.

Sin dal proprio avvio, l'iniziativa ha perseguito il principale obiettivo di sostenere il reddito dei nuclei familiari in difficoltà; il coinvolgimento delle persone in attività che apportano benefici alla comunità, a corrispettivo sociale e ad alto valore motivazionale presso soggetti del terzo settore favorisce inoltre la rieducazione al lavoro, la riattivazione delle relazioni, il rafforzamento del senso di appartenenza alla comunità locale e la restituzione dell'opportunità offerta, in piena coerenza con i principi del welfare generativo. Si tratta spesso di opportunità qualificate, visibili, gratificanti e incentivanti, che permettono alle persone di rimettersi in gioco e di acquisire competenze e fiducia spendibili, al termine dell'esperienza, come trampolino per ulteriori percorsi formativi e lavorativi.

Grazie all'iniziativa, infine, si rendono disponibili alla collettività risorse lavoro, altrimenti inattive, per offrire ulteriori servizi al territorio.

Si tratta di un'iniziativa a valore netto, poiché il cento per cento delle risorse investite dalla Compagnia è direttamente destinato ai beneficiari finali. Ciò è possibile grazie al lavoro dei Comuni e dei soggetti del terzo settore che si mettono a disposizione senza ricevere contributi aggiuntivi, nei fatti cofinanziando l'iniziativa con la valorizzazione delle proprie risorse.

L'iniziativa vede la fattiva collaborazione della Città di Torino e dell'INPS Direzione Regionale Piemonte con attività di supporto e assistenza tecnica.

Dopo sei anni di attività sperimentale la Compagnia ha avviato riflessioni per sperimentare nuovi approcci atti a verificare la possibilità di una messa a sistema dell'intervento secondo alcune direzioni a medio termine. In primo luogo si vorrebbe innestare il lavoro accessorio in percorsi attivi di inserimento sociale multidisciplinari incentrati sulle esigenze delle persone, grazie a una maggiore integrazione delle politiche del lavoro e di welfare; inoltre si intende rendere complementare la misura del lavoro accessorio con altre forme di sostegno gestite a livello istituzionale quali l'assistenza economica, i cantieri di lavoro e il Sostegno di Inclusione Attiva – Social Card, grazie all'ampliamento dell'iniziativa a livello territoriale e alla promozione di forme di collaborazione tra i vari livelli istituzionali.

Questi obiettivi saranno perseguiti grazie alla promozione di sinergie tra i Comuni coinvolti nell'intervento e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali al fine di strutturare percorsi integrati di inclusione socio-lavorativa a favore delle persone, evitando di indirizzare gli stessi verso misure assistenziali ma focalizzandoli sulla promozione dell'autonomia.

Tali scintille di innovazione vedranno il 2016 come anno di passaggio, considerati i lavori in corso da parte della Regione Piemonte verso la costruzione di una nuova struttura gestionale e di *governance* incentrata sulla definizione degli Ambiti territoriali, grazie a cui si relazioneranno in modo omogeneo un numero significativo di attori con competenze e funzioni diverse (ASL ed Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali).

2. Ambito dell'intervento ed elementi di valore

Verranno prese in esame richieste di contributo per progetti che prevedono il coinvolgimento di cittadini in difficoltà economica in attività retribuite promosse da enti senza fini di lucro e focalizzate su azioni di cura della comunità. La retribuzione avverrà attraverso lo strumento dei voucher per il lavoro accessorio ai sensi del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante la disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni a norma dell'art. 1 comma 7 della legge 10 dicembre 2014 n. 183.

Per perseguire pienamente gli obiettivi posti dalle Linee Guida, le iniziative proposte dai committenti dovranno essere progettate secondo gli elementi di valore indicati di seguito:

- Accessibilità: la candidatura e la selezione dei beneficiari dovranno avvenire secondo criteri di accesso definiti, trasparenti e non discrezionali
- Welfare generativo, inteso come sistema di azioni finalizzate a rendere i soggetti destinatari di interventi protagonisti di azioni di "rigenerazione", vale a dire di interventi a vantaggio della collettività. Ciò richiede la responsabilizzazione dei beneficiari, invitati a rendersi disponibili a realizzare azioni a corrispettivo sociale. Si tratta di azioni finalizzate a rafforzare i legami sociali e a favorire la partecipazione alla vita sociale delle persone in difficoltà, innescando meccanismi di coinvolgimento e protagonismo.

3. Caratteristiche e struttura dell'intervento

Fasi dell'intervento progettato e realizzato dai Comuni

1. Il Comune valuta l'opportunità di assumere direttamente il ruolo di committente, considerato che il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.
2. Nel caso in cui decida di non svolgere in via esclusiva il ruolo di committente il Comune, deliberando secondo le proprie modalità e regolamenti, emana eventualmente uno specifico bando rivolto ai committenti, invitandoli alla presentazione di richieste di contributo a sostegno di progetti coerenti con la definizione e gli elementi di valore descritti al paragrafo 2.
3. Al Comune spettano l'istruttoria e la selezione delle iniziative pervenute a seguito dell'invito, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e utilizzando i seguenti criteri di valutazione:
 - la verifica dei requisiti dei committenti e dei prestatori come di seguito dettagliati;
 - la verifica delle attività secondo le caratteristiche di seguito indicate, privilegiando quelle con maggiore ricaduta sociale dell'iniziativa per il territorio e la comunità locale e con un maggior valore motivazionale per i prestatori;
 - la presentazione da parte dei committenti di attività che dovranno avviarsi entro il 31 gennaio 2017 e terminare entro il 30 aprile 2017;
 - qualora vi siano dei precedenti casi accertati di irregolarità nell'utilizzo del lavoro accessorio, il committente non può essere beneficiario di contributi nell'edizione 2016 dell'iniziativa;

- i committenti che, al momento della presentazione della richiesta, non hanno concluso la rendicontazione delle somme ricevute negli scorsi anni non possono ricevere un nuovo contributo;
 - laddove possibile ci si deve ispirare a un criterio rotativo, valutando con particolare attenzione iniziative non sostenute da "Reciproca solidarietà e lavoro accessorio" nei due anni precedenti.
4. A partire dai bisogni del proprio territorio il Comune, anche in collaborazione con l'Ente gestore dei servizi socio-assistenziali di riferimento, individua i possibili prestatori di lavoro accessorio con i requisiti indicati di seguito e/o valida le candidature dei prestatori individuati dai committenti.
L'individuazione dei prestatori deve avvenire secondo criteri di accesso definiti, trasparenti e non discrezionali da comunicare alla Compagnia nella fase di richiesta del contributo; la scelta dei prestatori, che deve essere confermata in ultima istanza dai committenti, si ispira a un criterio rotativo, dando priorità di accesso a chi non ha ancora partecipato all'iniziativa.
 5. Il Comune individua le forme più opportune di collaborazione con l'Ente gestore dei servizi socio-assistenziali per definire percorsi attivi e integrati di inclusione socio-lavorativa a favore delle persone coinvolte nell'iniziativa in qualità di prestatori. Anche questo elemento deve essere descritto nella richiesta di contributo alla Compagnia.
 6. Subito dopo l'individuazione dei committenti e comunque prima dell'acquisto dei voucher, il Comune invia all'INPS, all'indirizzo lavorooccasionale.piemonte@inps.it, l'elenco dei committenti completo di ragione sociale e codice fiscale / partita IVA.
 7. Il Comune consegna ai committenti l'approfondimento normativo allegato alle presenti Linee Guida contenente informazioni sugli obblighi per i committenti previsti dal Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., sulle caratteristiche del voucher e coperture, sulle procedure di utilizzo dei voucher.
 8. Il Comune eroga a ogni committente, ai sensi del proprio regolamento, i contributi a copertura esclusiva del costo dei voucher e scadenza l'erogazione in modo da permettere al committente di rispettare le procedure di acquisto e di assegnazione dei voucher, riservandosi la facoltà di saldare il contributo solo a seguito di rendicontazione finale.
 9. Il Comune esercita un'attività di monitoraggio e controllo sui progetti approvati, eventualmente con controlli a campione effettuati sui committenti, richiedendo qualsiasi informazione supplementare dovesse rendersi necessaria relativamente a:
 - il rispetto della normativa sul lavoro accessorio;
 - l'effettivo svolgimento da parte dei prestatori delle attività previste;
 - la corretta successione tra la data di acquisto dei voucher e il periodo effettivo di svolgimento dell'attività;
 - il rispetto dei lavoratori e la coerenza con principi e obiettivi dichiarati dalle presenti linee guida.

Qualora siano riscontrate irregolarità nella conduzione dei progetti o nell'utilizzo dei prestatori il Comune, previa comunicazione al committente, può disporre la sospensione o la revoca del contributo in corso e l'esclusione dalla partecipazione ai bandi futuri relativi a questa iniziativa.

I prestatori di lavoro accessorio beneficiari dell'intervento

I destinatari dell'intervento sono cittadini maggiorenni italiani e stranieri con regolare permesso di soggiorno, residenti nella Città Metropolitana di Torino o nel Comune di Genova, che rientrino in una fascia di reddito ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 25.000 euro, eventualmente

verificata anche attraverso la produzione di ISEE istantaneo secondo le modalità previste nei singoli comuni, e che rientrino in una delle seguenti categorie:

- percettori di prestazioni a sostegno del reddito. Nel caso di sostegno del reddito in permanenza del rapporto di lavoro, le prestazioni occasionali e accessorie non possono essere effettuate presso lo stesso datore di lavoro con il quale il rapporto è in essere;
- percettori di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione;
- disoccupati iscritti nelle liste dei lavoratori immediatamente disponibili presso il Centro per l'Impiego di riferimento;
- giovani con meno di 29 anni di età inoccupati alla ricerca della prima occupazione, iscritti nelle liste dei lavoratori immediatamente disponibili presso il Centro per l'Impiego di riferimento;
- giovani con meno di 29 anni di età regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università.

I prestatori non potranno essere soci a qualsiasi titolo del soggetto committente per tutto il periodo di svolgimento della prestazione.

I committenti di lavoro accessorio

Possono rivestire il ruolo di committenti le seguenti tipologie di enti:

- fondazioni, associazioni riconosciute o non riconosciute e comitati, comunque privi di scopo di lucro e di connotazioni partitiche o sindacali;
- enti pubblici ed enti territoriali aventi finalità di carattere generale, quali comuni, regioni, città metropolitane, unioni di comuni, province o enti senza fini di lucro da essi partecipati;
- enti religiosi di diversa natura giuridica.

Non rientrano tra le categorie di enti ammissibili le associazioni degli interessi economici e di categoria, gli ordini professionali e i club di imprenditori e professionisti.

Tale scelta è coerente con i requisiti soggettivi dei soggetti beneficiari di contributo indicati dallo Statuto vigente della Compagnia di San Paolo.

Considerata la normativa vigente che vieta il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere e servizi, si stabilisce che non possono rivestire il ruolo di committenti enti che al momento della richiesta di contributo siano già concessionari o appaltatori di servizi per il Comune di competenza.

Tipologie di attività proposte dai committenti

Secondo il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante la disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni a norma dell'art. 1 comma 7 della legge 10 dicembre 2014 n. 183:

"1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito."

E' vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il Decreto Legislativo contiene le nuove disposizioni normative volte ad attuare i criteri di delega al Governo di cui alla legge 183/2014 i quali prevedono la possibilità di estendere il ricorso a prestazioni di Lavoro Accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi, fatta salva la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati.

Premessa l'indicazione data dalla normativa, la Compagnia qualifica l'iniziativa "Reciproca solidarietà e lavoro accessorio" identificando le seguenti caratteristiche delle attività proposte dai committenti:

- le attività devono essere aggiuntive a quelle ordinariamente svolte dai committenti e non devono avere carattere continuativo. In quest'accezione è opportuno identificare specifici progetti e/o eventi mirati, per loro natura episodici e temporanei. Tale logica rientra pienamente nella *ratio* e nell'interpretazione amministrativa della norma data sinora dall'INPS;
- i committenti non possono utilizzare i prestatori per soddisfare esigenze ordinarie, coinvolgendoli ad esempio nel proprio ciclo produttivo, né per attività che rientrino in quelle istituzionali svolte per conto di enti pubblici;
- le attività devono essere incentrate sul senso d'appartenenza e partecipazione alla cura della città e dei suoi cittadini, avendo come riferimento la promozione e la cura della comunità civica, e possono essere ricomprese nelle seguenti categorie:
 - pulizia e manutenzione di edifici, giardini, strade, parchi e monumenti;
 - manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli;
 - attività di cura dei luoghi del territorio e di educazione civica, culturale e ambientale;
 - attività a carattere solidale e di aggregazione sociale.

Le tipologie di attività possono ispirarsi alla legge 328/2000 che all'art. 6 recita:

...“3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 i Comuni provvedono a: promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria”.

La Circolare ministeriale n. 4/2013, facendo riferimento alle circolari INPS n. 88/2009 e n. 17/2010, conferma che il lavoro accessorio è utilizzabile in relazione a prestazioni rivolte direttamente a favore dell'utilizzatore della prestazione stessa, senza il tramite di intermediari; il ricorso ai buoni lavoro è dunque limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale.

La Circolare ministeriale n. 4/2013 dà altre indicazioni al personale ispettivo: il superamento degli importi massimi previsti determinerà la trasformazione del rapporto in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili ed amministrative. Inoltre sarà possibile operare la trasformazione del rapporto ogniqualvolta le prestazioni di lavoro accessorio (rese nei confronti di un'impresa) siano verosimilmente fungibili con le prestazioni rese da altro personale già dipendente dell'imprenditore o del professionista.

Le attività devono essere realizzate sul territorio della Città Metropolitana di Torino e della Città di Genova.

4. Soggetti ammissibili al contributo della Compagnia di San Paolo e importi dei contributi

Per la realizzazione dell'intervento secondo le caratteristiche sopra descritte, potranno presentare richiesta di contributo alla Compagnia i 24 Comuni della Città Metropolitana di Torino con un numero di abitanti superiore

a 15.000 (Fonte Istat, dati aggiornati al 01.01.2015) e il Comune di Genova, sino alla concorrenza dei seguenti importi indicati di seguito:

Comune	Importo del contributo per il progetto comunale	Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali	Importo del contributo per il progetto afferente al territorio dell'Ente gestore
Torino	1.423.100	Comune di Torino	0
Moncalieri	90.400	Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia	21.000
Collegno	79.500	Consorzio CISAP Grugliasco	32.400
Grugliasco	60.300		
Rivoli	77.500	Consorzio CISA Rivoli	18.000
Nichelino	76.600	Consorzio CISA Nichelino	17.800
Settimo Torinese	75.900	Unione dei Comuni Nord Est Torino (Unione NET)	29.300
Leini	25.800		
Volpiano	24.500		
Chieri	58.200	Consorzio CSSAC Chieri	13.500
Pinerolo	56.600	Consorzio CISS Pinerolo	13.200
Venaria Reale	54.400	Consorzio CISSA Pianezza	18.900
Alpignano	27.100		
Carmagnola	46.200	Consorzio CISA Carmagnola	10.700
Chivasso	42.400	Consorzio CISS Chivasso	9.800
Ivrea	37.500	Consorzio INRETE Ivrea	8.700
Orbassano	36.900	Consorzio CIdiS Orbassano	29.400
Rivalta di Torino	31.400		
Piossasco	29.400		
Beinasco	29.000		
San Mauro Torinese	30.500	Consorzio CISA Gassino T.se	7.100
Caselle Torinese	30.400	Consorzio CIS Ciriè	14.100
Ciriè	30.200		
Giaveno	26.200	Unione Valsangone	6.100
Genova	100.000	Comune di Genova	0

Ogni Comune specificato nella tabella può presentare richiesta per il progetto comunale da realizzarsi sul proprio territorio, richiedendo alla Compagnia un contributo sino alla concorrenza degli importi sopra indicati.

Ogni Comune specificato nella tabella, in partnership con il relativo Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali ed eventualmente con altri Comuni afferenti al medesimo Ente gestore, può inoltre presentare richiesta per un secondo progetto aggiuntivo al primo, richiedendo alla Compagnia un contributo sino alla concorrenza degli importi sopra indicati. In questo caso:

- i prestatori devono essere residenti sul territorio di competenza dell'Ente gestore (escluso il territorio dei Comuni titolari del primo progetto);
- il ruolo di committenti non può essere rivestito dai Comuni titolari del primo progetto.

E' possibile presentare alla Compagnia un solo progetto per ogni Ente gestore.

5. Modalità di presentazione delle richieste

La presentazione delle richieste di contributo dovrà seguire esclusivamente la procedura on line indicata nella sezione "Contributi" del sito www.compagniadisanpaolo.it, utilizzando il modulo generico richiesta di contributo e indicando "Reciproca solidarietà e lavoro accessorio 2016" quale denominazione dell'iniziativa.

La scadenza per la presentazione delle richieste è fissata al **3 giugno 2016**, termine entro il quale la pratica ROL deve essere chiusa e inoltrata on line.

Si specifica che:

- nella richiesta dovranno essere descritti gli obiettivi specifici definiti da ogni Comune nella realizzazione del progetto sul proprio territorio;
- nella richiesta deve essere indicato il responsabile dell'iniziativa per il Comune con i relativi contatti, che fungerà da riferimento per la Compagnia di San Paolo e per tutti i committenti;
- alla richiesta dovranno essere allegati i due documenti finali di monitoraggio (secondo gli schemi delle precedenti Linee Guida) relativi all'attività svolta per la presente iniziativa rispettivamente nel 2014 e nel 2015;
- ogni Comune deve presentare richiesta di contributo secondo gli importi indicati al paragrafo 4; le risorse stanziare dalla Compagnia sono da utilizzare esclusivamente per l'acquisto dei voucher. Non sono previste risorse a copertura di altre spese.

Per il secondo progetto afferente all'Ente gestore dei servizi socio-assistenziali, il Comune o i Comuni richiedenti dovranno allegare alla richiesta un documento attestante l'accordo di partenariato con l'Ente gestore di riferimento.

Si ricorda che la procedura offre la possibilità di allegare altra documentazione ritenuta necessaria.

Laddove ne riscontrasse la necessità, la Compagnia si riserva di richiedere sempre tramite procedura on line informazioni aggiuntive ai fini dell'istruttoria.

Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti ai seguenti indirizzi email:

- per la Compagnia di San Paolo: daniela.gregnanin@compagniadisanpaolo.it
- per l'INPS: lavorooccasionale.piemonte@inps.it
(specificando sempre nell'oggetto "Reciproca solidarietà e lavoro accessorio della Compagnia di San Paolo")
- per il Comune di Torino: lavoroaccessorio@comune.torino.it

Domande di natura tecnica sulla compilazione della ROL potranno essere poste all'indirizzo email assistenzarol@compagniadisanpaolo.it

6. Modalità di erogazione del contributo

L'accoglimento delle richieste sarà formalizzato con comunicazioni scritte alle amministrazioni comunali riportante l'entità del contributo deliberato e le istruzioni necessarie all'ottenimento dei fondi.

Il contributo sarà erogato in più tranches, la cui entità verrà stabilita nella lettera di delibera, su presentazione della documentazione e delle informazioni richieste nella suddetta lettera e nei suoi allegati. Nella lettera di delibera sarà richiesto di produrre una rendicontazione economica del contributo, documenti con dati quantitativi (prospetto di monitoraggio che dovrà essere redatto secondo lo schema dell'allegato 1) e relazioni qualitative che illustrino gli elementi di valore dell'iniziativa sullo specifico territorio, le criticità riscontrate, i

processi messi in atto per avviare e accompagnare i percorsi di inclusione a favore dei prestatori e altre informazioni ritenute significative.

La Compagnia di San Paolo si riserva di effettuare azioni di monitoraggio sui progetti nelle varie fasi della loro realizzazione.

**APPROFONDIMENTO NORMATIVO:
INFORMAZIONI PER I COMMITTENTI**

I. Obblighi per i committenti previsti dal Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Nella disciplina del lavoro accessorio trovano piena applicazione, per quel che concerne la tutela della salute e sicurezza del lavoro, sia il D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. che le altre disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute.

In conseguenza di ciò, nel momento in cui un'Associazione di volontariato istituita ex L. 266/91 senza dipendenti si avvale di prestazioni di lavoro accessorio ai sensi del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il rappresentante legale dell'Associazione si configura come datore di lavoro e pertanto su di lui gravano gli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. Tuttavia, ai sensi del comma 1 lettera e) dell'articolo 4 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., i prestatori di lavoro accessorio non vengono computati ai fini della determinazione del numero di lavoratori per il quale il decreto fa discendere particolari obblighi.

Gli obblighi in capo al datore di lavoro sono molteplici; qui ci si sofferma su quelli di carattere generale a partire dalla valutazione di tutti i rischi lavorativi.

Il 4 febbraio 2013 è entrato in vigore il Decreto interministeriale che ha recepito le "procedure standardizzate" (art. 6, comma 8, lettera f, del D. Lgs n. 81/2008), con la conseguenza che i datori di lavoro che occupano meno di 10 lavoratori non possono più autocertificare l'avvenuta valutazione del rischio.

Pertanto i rappresentanti legali dei committenti che, avvalendosi di prestazioni di lavoro accessorio, si configurano come datori di lavoro, devono:

1. nell'ipotesi in cui il numero dei prestatori d'opera non superi le 10 unità contemporaneamente, effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate definite dalla Commissione Consultiva permanente, promulgate con Decreto Interministeriale del 30.11.2012 e pubblicato in GU il 6 dicembre 2012;
2. fornire ai lavoratori le informazioni previste dall'art. 36 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.;
3. formare i lavoratori sui rischi specifici attinenti alle attività che essi dovranno svolgere secondo le modalità definite con l'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 e relative linee guida applicative approvate dalla Conferenza Stato-Regioni il 25 luglio 2012. A tal proposito si precisa che la formazione dovrà essere modulata in un corso base di 4 ore (formazione generale), costituente credito formativo permanente, e in un ulteriore corso di 4, 8 o 12 ore in funzione della classe di rischio in cui si collocano le attività svolte, secondo quanto delineato nell'allegato 2 del suddetto Accordo Stato-Regioni. Se il prestatore è già stato formato, ai sensi dell'Accordo Stato Regioni sopra citato, da un precedente datore di lavoro, egli non dovrà rifare la formazione base di 4 ore;
4. qualora la valutazione di tutti i rischi abbia evidenziato attività lavorative per le quali è prevista dalla legge la sorveglianza sanitaria, inviare i lavoratori esposti al medico competente per la predisposizione del protocollo sanitario e l'ottenimento dell'idoneità medica alla mansione;
5. assegnare ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi alla vigente legislazione ed alle pertinenti norme tecniche in vigore in tema di salute e sicurezza sul lavoro e fornire loro, se necessario, dispositivi di protezione individuali e/o collettivi assicurando loro anche la formazione di legge per l'uso in sicurezza.

Ulteriori dettagli e obblighi si potranno evidenziare solo in seguito all'avvenuta valutazione di tutti i rischi lavorativi.

In caso di infortunio il committente, presentando la denuncia infortuni, dovrà specificare all'INAIL che si tratta di un prestatore retribuito con i voucher per il lavoro accessorio.

Anche per il 2016 la Compagnia di San Paolo, in collaborazione con l'Associazione Progetto Sicurezza Lavoro e la Città di Torino, ha attivato un servizio di informazione e consulenza rivolto ai committenti sull'obbligo di valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate e sugli altri adempimenti e ha predisposto specifici moduli formativi per i prestatori da attivarsi a inizio prestazione.

Per accedere ai servizi previsti i committenti, dopo aver ricevuto la comunicazione sull'approvazione del progetto da parte del Comune di riferimento, potranno contattare l'Associazione Progetto Sicurezza Lavoro (via San Tommaso n. 17, terzo piano – Torino, tel. 011.5612308, associazione.apsl@gmail.com) che fornirà le informazioni necessarie.

L'erogazione della formazione sarà gratuita per committenti e prestatori. I prestatori svolgeranno le ore di formazione all'interno del monte ore previsto dal progetto in cui sono inseriti e pertanto tali ore saranno retribuite dai committenti. La richiesta di formazione dovrà essere inoltrata all'Associazione Progetto Sicurezza Lavoro dai committenti entro e non oltre il 31 gennaio 2017. Per eventuali sostituzioni o integrazioni di prestatori avvenute in corso d'opera e successive alla data del 31 gennaio 2017 è possibile richiedere la formazione che sarà erogata in apposite sessioni mensili di recupero.

II. Caratteristiche del voucher e coperture

I. Valore del voucher e limiti massimi di retribuzione

Il Decreto Legislativo stabilisce:

- il limite massimo di 7.000 euro (pari a 9.330 euro lordi) nel corso di un anno civile quale compenso netto complessivamente percepito dal prestatore con riferimento alla totalità dei committenti. Un limite complessivo di 3.000 euro (pari a 4.000 euro lordi) è previsto per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito;
- che il valore nominale è fissato con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. In attesa dell'emanazione del decreto il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro, fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo.

Premessa l'indicazione data dalla normativa, per la presente edizione dell'iniziativa "Reciproca solidarietà e lavoro accessorio" la Compagnia ha stabilito un importo massimo di retribuzione di 3.000 euro netti (pari a 4.000 euro lordi) complessivi per tutti i prestatori, al fine di permettere a un numero superiore di persone di accedere all'opportunità di essere inseriti in un'attività di lavoro accessorio e beneficiare del sostegno al reddito.

Il valore nominale del buono orario (pari a 10 euro sino all'emanazione del Decreto sopra citato) è comprensivo di:

- a) una contribuzione destinata alla gestione separata dell'INPS pari al 13%;
- b) un'assicurazione INAIL pari al 7%;
- c) un importo trattenuto dal concessionario a titolo di rimborso spese, pari al 5% sino alla determinazione del nuovo importo autorizzato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Al momento, il valore netto del buono di 10 euro è pertanto equivalente a 7,50 euro.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 dell'art. 49 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro.

Premessa tale indicazione, considerate le procedure operative consolidate negli anni precedenti e l'esigenza di garantire continuità all'iniziativa "Reciproca solidarietà e lavoro accessorio", per la presente edizione e sino a diverse disposizioni la Compagnia stabilisce di avvalersi dell'INPS quale unico concessionario.

II. Trattamento fiscale

I voucher garantiscono, oltre alla retribuzione, anche la regolare copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL, ma non prevedono la copertura per malattia, maternità e assegni per nucleo familiare.

Il compenso percepito dal lavoratore:

- è esente da qualsiasi imposizione fiscale;
- non incide sullo status di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio: non incide perciò sull'eventuale posizione del soggetto interessato negli elenchi, gestiti presso i Centri per l'Impiego, di coloro che sono alla ricerca di un'occupazione;
- è computato ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Si specifica che, con l'entrata in vigore del nuovo ISEE, qualunque componente reddituale anche esente da imposizione fiscale entra nel calcolo degli indicatori delle situazioni economiche.

III. Obblighi per il committente

1. La qualificazione del rapporto come prestazione accessoria è data dalla comunicazione anticipata all'INPS, in assenza della quale il rapporto si configura come non regolare e passibile quindi di sanzioni.
2. E' previsto l'obbligo per il committente di verificare il non superamento da parte del prestatore dei limiti economici (secondo gli importi sopra definiti) relativi al compenso complessivamente percepito, con riferimento alla totalità dei committenti.
A tal fine il committente dovrà richiedere al prestatore una dichiarazione (secondo lo schema dell'allegato 2) riferita sia ai voucher riscossi nell'anno solare in corso sia a quelli già percepiti e non ancora riscossi, sia dallo stesso committente sia da altri. L'acquisizione di tale dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente a evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio.
3. Tutti i committenti hanno l'obbligo di inserire l'autocertificazione che attesta il carattere non imprenditoriale dell'attività per la quale sono impiegati i prestatori di lavoro accessorio. L'autocertificazione andrà inserita all'atto della prima registrazione se trattasi di nuovo committente ovvero al momento della comunicazione preventiva riferita al singolo prestatore per i committenti già registrati.
La procedura richiede tale certificazione. Nel caso in cui la certificazione non sia inserita, sarà automaticamente bloccata la corresponsione di buoni lavoro al raggiungimento per singolo prestatore dell'importo di 2.020 euro netti.

IV. Specificità dei percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito

Al fine di favorire strumenti di sostegno al reddito, viene resa strutturale la misura sperimentale, che era stata prevista per il 2013 e il 2014, che consente ai percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito di rendere prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi, nel limite complessivo di 3.000 euro di corrispettivo per anno civile.

Nel rispetto di tali limiti, il voucher offre pertanto il vantaggio della piena cumulabilità dei compensi con le rendite pensionistiche e con le integrazioni del reddito per i lavoratori che ne godono.

L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. Si tratta di un puro storno contabile riferito al rapporto tra le due gestioni INPS che non comporta alcuna penalizzazione in merito alla contribuzione figurativa.

Per i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito "le remunerazioni da lavoro accessorio che superino il limite dei 3.000 euro nell'anno solare non sono integralmente cumulabili; ad esse dovrà essere applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione. Il lavoratore ha inoltre l'obbligo di presentare preventiva comunicazione all'Istituto. Nel caso di più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell'anno e retribuiti singolarmente per meno di 3.000 euro per anno solare, la comunicazione andrà resa prima che il compenso determini il superamento del predetto limite dei 3.000 euro se sommato agli altri redditi per lavoro accessorio" (circ. INPS n. 130 del 4/10/2010).

III. Procedure di utilizzo dei voucher

Al fine di favorire la tracciabilità dei voucher ed evitare così un loro uso improprio, la vigente normativa prevede che i committenti non imprenditori o professionisti possano acquistare i buoni presso le rivendite autorizzate oppure attraverso modalità telematiche.

La "Distribuzione voucher tabaccai (punto PEA) e internet banking Intesa Sanpaolo", che per l'esperienza dei committenti e dei prestatori ha dimostrato di essere efficace e funzionale, viene illustrata dalla procedura indicata sul sito dell'INPS e riportata per comodità all'allegato 3 delle presenti Linee Guida. Si consiglia comunque di consultare il sito dell'INPS prima di attivare la procedura al fine di verificare eventuali aggiornamenti.